

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 2009 presso la sede di Confindustria Firenze

tra

- La Sezione Edilizia di Confindustria Firenze rappresentata dal Presidente Geom. Riccardo Spagnoli con l'intervento della Commissione Sindacale nella persona del Dr. Marzio Cacciamani, assistiti dal Dr. Giorgio Pizzuti di Confindustria Firenze

e

- La FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL di Firenze nelle persone dei rispettivi Segretari Provinciali Sig.ra Flavia Villani, Sig. Nicola Longo, Sig. Ernesto D'Anna.

Premesso

- che con l'Accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate nell'allegato 33 all'accordo nazionale 18/6/08;
- che con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

considerato

che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sollevati da diverse Casse Edili e ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A) e B) alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in

caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dall'allegato 33, sopra richiamato, ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra.


Il contributo versato per tali prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti, confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile. La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera C), al verbale in oggetto.

Qualora le risorse derivanti dalla contribuzione di cui sopra non siano sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno, preventivamente all'esaurimento del fondo costituito presso la Cassa Edile che ha il compito di monitorarne la capienza, per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dello stesso.


Resta inteso che il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

SEZIONE EDILIZIA
CONFINDUSTRIA FIRENZE




FILLEA-CGIL FILCA-CISL FENEA-UIL

**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI
APPRENDISTI**

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

18/06/2008

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'C. L...' and another that looks like 'A'. The signatures are written in dark ink on a white background.

ALLEGATO B)

Addi 4 dicembre 2008, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL,

visto quanto disposto dall'allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini in merito alle prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

in considerazione della necessità di armonizzare la gestione dell'istituto in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio;

si concorda di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali.

Eventuali accordi dovranno essere inviati alle parti nazionali sottoscritte per la verifica della loro compatibilità con quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

